



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 64 del 03/05/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 30 marzo 2012, n. 65

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica denominato "S. Antonio" di potenza pari a 18 MW, da realizzare nel Comune di Mesagne (BR) in località "Masseria Quercio" - Proponente: Tisol S.r.l. - Sede legale: Via P. Bonetti 55/57 - 00128 (EUR-Mostacciano) Roma.

L'anno 2012 addì 30 del mese di marzo in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 02.04.2007 ed acquisita al prot. n. 5684 del 10.04.2007, la Tisol S.r.l. inoltrava al Servizio Ecologia della Regione Puglia istanza di Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, relativamente alla proposta di parco eolico denominato "S. Antonio" di potenza complessiva pari a 18 MW, sito nel Comune di Mesagne (BR), allegando all'uopo la documentazione prevista per legge;

Il Comune di Mesagne, con raccomandata A/R anticipata tramite fax acquisita al prot. n. 7073 del 03.05.2007, chiedeva allo scrivente chiarimenti inerenti la completezza e conformità degli elaborati di progetto presentati dalla società proponente, a quanto richiesto dal Regolamento Regionale n. 16/2006;

Con nota prot. 7779 del 16.05.2007 il Settore Ecologia riscontrava detta istanza, scrivendo alla società proponente e per conoscenza al Comune di Mesagne e all'Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico, invitando a trasmettere l'insieme della documentazione progettuale anche alle Amministrazioni Comunali per gli adempimenti di competenza. Il Comune veniva contestualmente invitato a far pervenire apposita attestazione di avvenuta affissione all'Albo pretorio comunale del progetto, nonché a rendere il parere di cui all'art. 16, comma 5 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Con nota del 24.08.2007 acquisita al prot. n. 13544 del 06.09.2007, il proponente trasmetteva la documentazione integrativa richiesta a corredo dell'originaria istanza;

Con nota n. 6501 del 26.04.2010 del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, si invitava la Tisol S.r.l. ad inviare istanza di autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. 387/06, nei modi e termini riportati dalla D.G.R. 35/07. Tale istanza dovrà essere corredata di tutti gli atti amministrativi indicati dalla citata D.G.R. e degli elaborati progettuali previsti dagli artt. 26-1-34 del D.P.R. 554/99, nonché della ulteriore documentazione prescritta dall'art. 4 comma 1 della L.R. 31/08;

Con nota acquisita al prot. n. 9564 del 14.07.2010, il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, comunicava alla società proponente l'inammissibilità dell'istanza relativa al progetto in epigrafe a causa del mancato riscontro della nota precedentemente inviata (prot. 6501 del 26.04.2010)

con la quale si chiedeva di inviare istanza di autorizzazione unica nei modi e termini riportati dalla D.G.R. 35/07;

Il Servizio Ecologia con nota al prot. n. 10038 del 02.11.2011, chiedeva all'Amministrazione Comunale di dare evidenza dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio comunale del progetto in oggetto, ai fini della consultazione ai sensi della L.R. 11/2001 e s.m.i. con eventuali indicazione di osservazioni pervenute;

Con nota del 29.11.2011 assunta al prot. n. 10865 del 01.12.2011 il Comune di Mesagne trasmetteva a questo Ufficio, il documento attestante la pubblicazione dell'avviso al proprio albo pretorio, specificando che in tale periodo non erano pervenute osservazioni ostative alla proposta in oggetto e il parere non favorevole redatto dai responsabili comunale del Servizio Urbanistica e del Servizio Ecologia - Ambiente;

Medio tempore la Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006;

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

? Località: l'area interessata dal progetto in esame ricade nel territorio comunale di Mesagne (BR) in località "Masseria Quercio". Tale zona si colloca a circa 2,5 km a sud-ovest del centro abitato nei pressi del confine comunale con il territorio di Torre Santa Susanna ("Relazione descrittiva", pag.5).

? N. aerogeneratori (di seguito AG): 6 AG (ibidem, pag.6).

? Diametro rotore AG: 90 m (ibidem, pag.17).

? Altezza torre: 100 m (ibidem).

? Potenza nominale singolo AG: 3 MW (ibidem, pag.6).

? Coordinate: tratte dagli shape file presenti all'interno del supporto informatico. Sistema di riferimento GAUSS - BOAGA fuso est.

L'assetto territoriale nell'area interessata dal parco in oggetto è caratterizzato da un grado variabile di densità di fabbricati e masserie, all'interno di un paesaggio rurale contraddistinto da seminativi, vigneti, uliveti e frutteti. In particolare secondo la proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, l'area in oggetto ricade nell'ambito paesaggistico "Piana brindisina" "caratterizzato da vasti campi di seminativo intervallati da boschi di ulivi, distese di vigneti e frutteti variopinti. La variabilità è data dai mutevoli assetti della trama agraria e dalla varietà di composizione e percentuale delle colture all'interno del patchwork agrario".

La verifica di assoggettabilità pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- circa le previsioni insediative dell'area oggetto d'intervento la documentazione fornita si limita ad attestare che "in agro di Mesagne le masserie, originariamente circondate da un latifondo in cui si sviluppano attività agricole reciprocamente complementari, oggi sono inserite in un ambiente privo di dimore permanenti" (pag.57 "Relazione ambientale"). In merito a tale aspetto, il proponente non ha prodotto alcun elaborato utile a definire la condizione di abitabilità attuale e potenziale associata allo stato d'uso dei relativi fabbricati (ad esempio manca un censimento catastale supportato da un adeguato rilievo dello stato dei luoghi, nonché delle previsioni insediative ad essi riferite). Inoltre da una ricognizione d'ufficio si riscontra che l'impronta antropica sull'area esaminata è costituita da numerosi insediamenti tra l'altro censiti nella Carta dei Beni Culturali: "Masseria Quercio", "Masseria Pacchiano", "Masseria Vasapulli", "Masseria Capitan Pietro" e "Masseria Bellamarina". A esse si aggiungono il centro abitato di età messapica "Muro Tenente" dotato di vincolo archeologico ed una zona di natura carsica in località "Le Torri" dotata di vincolo paesaggistico ai sensi della L. n.1497/1939;
- l'argomento "impatto visivo" risulta trattato in maniera superficiale sia nella descrizione del contesto paesaggistico e degli aspetti metodologici, sia nella capacità di contestualizzare territorialmente l'intervento. A riguardo il proponente riferisce che "dal punto di vista paesaggistico la zona non presenta caratteristiche di pregio, la vastità della piana, la lontananza dalle colline visivamente appena percepibili, non offrono elementi naturalistici di spicco" (pag. 68"Relazione ambientale"). A conferma di ciò non risulta prodotto alcun elaborato in grado di analizzare l'impatto visivo dalle varie visuali ed inoltre non è stato utilizzato alcun strumento o metodo consolidato nella valutazione dell'impatto visivo e paesaggistico, quale ad esempio la carta delle interferenze visive o le mappe di intervisibilità teorica (trattate nelle Linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005) in grado di testimoniare l'attendibilità di quanto riferito in merito all'inserimento dell'impianto nell'area vasta e la sua percezione da parte del centro abitato di Mesagne, da cui risulta distante appena 2,5 km. Si rileva inoltre la presenza della SP 69 ubica a circa 1,3 km ad est del parco eolico proposto, alla quale si potrebbe attribuire valenza paesaggistica;
- dalla lettura della Tav.6 "Carta della vegetazione Ortofoto" si evince che gli AG nn. 1-2-4 ricadono in aree coltivate ad uliveti mentre gli AG nn. 3-5-6 si trovano su terreni coltivati a seminativi semplici in aree non irrigue in cui si rinvenivano tracce di vigneti. In merito agli ulivi lo studio non fornisce alcuna indicazione circa il numero di esemplari che dovrà essere espantato per la realizzazione dell'opera e delle relative opere annesse, né circa il loro eventuale carattere di monumentalità (ai sensi della l.r. 14/2007) ma si limita ad affermare che "non dovrebbero essere di particolare pregio" (pg.53 "Relazione ambientale"). Si rileva inoltre che l'area in oggetto, pur essendo caratterizzata da una prevalente matrice agricola, contiene al suo interno, lembi di boschi misti di conifere e latifoglie ed infine macchie. La fauna locale prevede la presenza di grossi mammiferi come volpe rossa comune, topo campagnolo, donnola; a causa dell'assenza di habitat riproduttivi vi è una presenza scarsa di rettili tra cui si ravvisa la lucertola comune ed infine non risultano presenti popolazioni di chirotteri. La direttiva "Uccelli" considera 17 specie di uccelli nidificanti a rischio, di cui la maggior parte appartengono alle specie rupicole, associate

all'area delle Gravine (pag. 54);

- dalla consultazione della Carta Geomorfologica del PUTT (foglio n.495), si rileva la presenza del torrente "Fosso Canale" posto a nord dell'impianto proposto e l'attraversamento di un affluente del "Canale di Cillorea" con relativo buffer di 150 m da parte di alcuni tratti del cavidotto nonché l'ubicazione nel citato buffer dell'AG n. 1. In seguito ad un riscontro con il P.A.I. redatto dall'AdB della Regione Puglia, si evince che il cavidotto esterno intercetta aree a pericolosità idraulica alta (AP);
- l'impatto acustico è stato analizzato nella "Relazione acustica" la quale risulta né firmata né timbrata da un tecnico iscritto all'albo dei tecnici competenti nel campo dell'acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, co. 6-7 della Legge n. 447/95. Inoltre al suo interno non viene fatta menzione della presenza dei depositi e/o fabbricati disseminati su tutta l'area in oggetto, i quali anche se risultassero attualmente disabitati in realtà costituirebbero dei potenziali recettori futuri poiché nulla preclude una loro futura riutilizzazione e di conseguenza una prolungata permanenza antropica;
- in riferimento al rischio da gittata, si ritiene che il valore definito dal proponente (167 m) sia non cautelativo, soprattutto se si considera l'ipotesi di distacco di porzioni inferiori alla pala intera. Da una ricognizione dello stato dei luoghi condotta anche con il supporto di dati in ambiente GIS, sulla base dell'osservazione dell'Ortofoto 2006 e della Carta Tecnica Regionale, si riscontra la presenza di fabbricati ubicati a distanze inferiori a 250/300 m dagli AG nn. 2-3-5-6 la cui posizione è ritenuta potenzialmente critica. Inoltre si riscontra rispetto all'ubicazione del parco eolico, la presenza di n. 2 linee aeree elettriche nude tra loro parallele e distanti circa 580 m, le quali attraversano orizzontalmente tale area in prossimità degli AG nn. 1-2-3 e nn. 4-5-6. Si rileva a tal proposito insicura la posizione degli AG nn. 4-5-6 poiché ubicati nelle immediate vicinanze di tralicci in alta tensione;
- si ravvisano le condizioni per l'insorgenza di un significativo impatto cumulativo nell'area vasta, sia sulle componenti paesaggistiche che su quelle ambientali e naturalistiche, tra l'impianto proposto ed altri già dotati di parere di compatibilità ambientale. In particolare, si fa riferimento a diverse proposte progettuali di tipo sia eolico che fotovoltaico situati in un'area circolare che si estende, indicativamente, intorno a quella analizzata con un raggio di circa 5 km, i quali risultano essere in avanzato iter procedimentale;
- nella "Relazione ambientale" viene assicurato il ripristino della situazione ante operam dell'assetto del territorio una volta terminata la durata del cantiere. Il proponente non suggerisce specifiche e circostanziate misure di mitigazione ma si riserva di proporle alcune nel caso in cui, durante le fasi di cantiere o di esercizio dell'impianto, si evidenziassero possibili problemi e/o malfunzionamenti. Non sono inoltre riportate, misure di compensazione né alcun programma di monitoraggio.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di cui si tratta, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità; dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti; si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica denominato "S. Antonio" nel Comune di Mesagne (BR) in località "Masseria Quercio", presentato dalla TISOL S.r.l., possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i

quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe; l'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO IL DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e s.m. ed i. e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica denominato "S. Antonio", di potenza pari a 18 MW, da realizzare nel Comune di Mesagne (BR) in località "Masseria Quercio" - Proponente: TISOL S.r.l. - Sede legale: via P. Bonetti, 55/57, 00128 (EUR-Mostacciano) Roma.

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Brindisi, al Comune di Mesagne (BR).

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

I funzionari istruttori

Dott. Pierfrancesco Semerari

Ing. Francesco Corvace

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,

Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.

Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia

Ing. Antonello Antonicelli
